

Tribunale di Udine
Sentenza n. 133/2026 del 28-02-2026

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale ordinario di Udine Sezione seconda civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2510 /2024 promossa da: ### (C.F. ##), con il patrocinio dell'avv. ### ATTORE contro ### (C.F. ##), rappresentata da ### con il patrocinio dell'avv. ### CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice: "Nel merito, - ### l'intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria, accogliere l'opposizione della opponente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni domanda di condanna svolta dalle soc. ### S.p.a. e ### S.p.a. nei confronti della stessa; - Condannare le ricorrenti al rimborso delle spese di lite, comprese quelle relative al procedimento di mediazione" Per parte convenuta: "(...) ### 4) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, 5) confermare integralmente la validità del decreto ingiuntivo 654/2024 - RG 1647/2024 emesso dal Tribunale di Udine in data 8 luglio 2024 Registrato il: 13/03/2026 n.1154/2026 importo 200,00

IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione in oggetto ed in ogni caso: 6) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico della sig.ra ### ed in favore di ### della somma complessiva di € 14.873,93, oltre interessi dalla domanda al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, 7) condannare la sig.ra ### al pagamento in favore di ### della somma complessiva di € 14.873,93, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio.

Con vittoria di compensi professionali e spese di lite." FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA ### già ### rappresentata da ### ha chiesto ed ottenuto un decreto

ingiuntivo di pagamento, a carico di ### della somma di € 14.873,93 oltre accessori, a titolo di mancata restituzione di somme ottenute a mutuo nel 2007. ### propone opposizione, eccependo che il credito è prescritto.

Resiste l'opposta.

Acquisiti i documenti prodotti, non concessa la provvisoria esecuzione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026, sulle conclusioni di parte in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ### ha stipulato con ### un contratto di mutuo (finanziamento personale) per l'importo di € 21.271, da restituirsi in 72 rate mensili decorrenti dal 1.3.2008 (doc. 3 fase monitoria).

A causa della sua morosità, la mutuataria è stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine con effetto dal 21.4.2010 (doc. 7 fase monitoria, pag. 3).

In seguito, la mutuante ha ceduto il proprio credito a ### che a giugno del 2024 ha agito in via monitoria per il recupero del residuo credito di € 14.873,93.

Il credito azionato è prescritto.

Il diritto di ottenere l'immediata restituzione dell'intero tantumdem residuo è maturato in capo al creditore mutuante nel momento in cui ha fatto valere la decadenza dal termine contro il debitore ex artt. 1186 e 1819 c.c. (21.4.2010).

Registrato il: 13/03/2026 n.1154/2026 importo 200,00

Da quel momento il termine decennale di prescrizione del diritto di credito ha principato a decorrere.

Prima della sua scadenza non sono stati compiuti efficaci atti interruttivi, anche perché la notifica dell'intervenuta cessione del credito (docc. 5 e 6 fase monitoria) non ha i requisiti per una vera costituzione in mora, con tali effetti. ### canto è infondata la tesi della convenuta, secondo cui la prescrizione non si sarebbe compiuta, perché decorrerebbe dalla scadenza dell'ultima rata prevista nell'originario piano di ammortamento: tale conclusione è sì esposta dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n° 4232/23), ma con riferimento a casi di inadempimento del mutuatario a cui non sia seguita la decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto. Nel caso

specifico, invece, il termine di esigibilità dell'intera prestazione residua è sorto nel 2010, e da quel momento il creditore ha visto decorrere il momento utile a far valere il proprio diritto.

Per concludere, il documento n° 11 della convenuta, siccome prodotto solo in allegato alla propria memoria ex art. 171 ter n° 3 c.p.c., è tardivo ed inutilizzabile.

Ogni domanda formulata dalla convenuta va dunque respinta.

Il decreto opposto va revocato, con travolgimento anche del capo relativo alle spese. Per la presente fase, esse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Va applicato infine l'art. 12 bis D.Lgs. n° 28/2010, posto che parte attrice non ha partecipato ad alcun incontro di mediazione, senza giustificato motivo, e che nel presente giudizio la mediazione costituisce condizione di procedibilità.

Registrato il: 13/03/2026 n.1154/2026 importo 200,00

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto; b) revoca il decreto ingiuntivo n° 654/24 emesso da questo ufficio; c) rigetta ogni domanda di parte convenuta opposta; d) condanna parte convenuta opposta a rifondere a parte attrice opponente le spese di questa fase della lite, che liquida in € 3.600 oltre rimborso forfettario, spese vive per € 145,5 ed ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge; e) condanna parte attrice a pagare allo Stato € 237.

Udine, 24/02/2026 Il Giudice dott. ### il: 13/03/2026 n.1154/2026 importo 200,00